

DELIBERA N. 222/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI CIVITANOVA MARCHE (MC) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la nota del 17 giugno 2022 (prot. n. 0191571) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Civitanova Marche per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione presentata dai Sig.ri Mirella Paglialunga, Roberto Mancini, Francesco Micucci, Patrizia Murri, Piero Gismondi e Pierpaolo Rossi con riferimento alle attività di comunicazione poste in essere dal Sindaco Fabrizio Ciarapica attraverso un profilo Facebook “*collegato all’hashtag della sua lista civica (#Civitanova Unica)*”. In particolare, il Comitato ha ritenuto che “*l’attività di comunicazione segnalata non è stata realizzata né dal Comune, né dal Sindaco, attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale provenendo dal profilo Facebook personale del candidato, attualmente titolare della carica elettiva di Sindaco del Comune stesso, il quale ha di fatto svolto attività di propaganda elettorale senza utilizzo di mezzi, risorse, personale e strutture assegnate alla pubblica amministrazione e al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali*” e ha proposto l’archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 9 giugno 2022 con la quale il Sindaco di Civitanova Marche ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l’attività di comunicazione oggetto di segnalazione è stata svolta “*attraverso un profilo privato Facebook privato e quindi al di fuori della previsione normativa di cui all’art. 9 comma 1 legge n. 28/2000*”;

- “*il profilo Facebook di un soggetto privato è [...] uno spazio virtuale che attiene alla sfera privata del soggetto che ne è titolare*”;

PRESA VISIONE della pagina Facebook denominata “*Fabrizio Ciarapica*” oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RITENUTO che, con riferimento alla pagina Facebook denominata “*Fabrizio Ciarapica*” oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità all’amministrazione comunale di Civitanova Marche in quanto non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell’ente;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alle fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell’art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, non potendosi considerare riconducibili al Comune di Montemilone le comunicazioni effettuate attraverso la pagina Facebook “*Fabrizio Ciarapica*”;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Civitanova Marche e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba